



Comune di Gabiano

PROVINCIA DI AL

ORDINANZA N. 7 DEL 29/05/2020 PROT. N° 1441 DEL 29/05/2020

OGGETTO:

RIAPERTURA IN FORMA SPERIMENTALE DEL MERCATO AMBULANTE DOMENICALE DELLA PIAGERA RISERVATO AGLI ALIMENTARISTI , AMBULANTI GENERICI E AI PRODUTTORI AGRICOLI A FAR DATA DAL 24/05/2020 -RETTIFICA ORDINANZA N° 6 DEL 22/05/2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI :

- il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art 3;
- il D.P.C.M del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23/02/2020 n. 6 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 23/02/2020 n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- Il D.P.C.M del 25/02/2020 avente ad oggetto" ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 52 del 01/03/2020"
- il decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art 35

VISTI:

- il D.P.C.M in data 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art 1 del citato D.P.C.M relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";
- il D.P.C.M. del 09/03/2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. dell'11/03/2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art 1 comma 1 punto1) dispone fino al 25/03/2020 la chiusura dei mercati "*salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari*"
- il D.P.C.M del 22/03/2020;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020

ATTESO CHE

Il mercato ambulante domenicale della fraz.ne Piagera prevede attività dirette alla vendita di generi alimentari sia da parte dei produttori agricoli che di alimentaristi ;

VISTI :

Il D.P.C.M. in data 10/04/2020 che proroga al 03/05/2020 le misure di contenimento di cui ai provvedimenti dinanzi citati;

-Decreto della Regione Piemonte n. 43 del 13/04/2020 con il quale al punto 11, si prevede che *“.....i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento”*

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n° 2 del 12/03/2020 con la quale a fronte dell'impossibilità di garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al citato Decreto regionale n. 43/2020, si procedeva alla sospensione dello svolgimento del mercato domenicale della fraz.ne Piagera fino al termine dell'emergenza sanitaria o di nuove disposizioni in merito;

DATO ATTO CHE si è proceduto ad una riorganizzazione dell'area mercatale predisposta dagli uffici comunali per la realizzazione in via sperimentale del mercato ambulante riservato agli alimentaristi e del mercato produttori agricoli, in vigenza dei predetti provvedimenti governativi e regionali e nel rispetto di quelle che sono le indicazioni igieniche, sanitarie e di sicurezza ivi richiamate;

DATO ATTO CHE rimangono altresì in vigore tutte le restrizioni previste in materia di distanziamento sociale e in materia di spostamenti tra comuni confinanti se non per comprovate necessità, compresi gli aggiornamenti a tal fine disposti e previsti dal D.P.C.M. 26/04/2020 ;

SENTITE in merito le Associazioni di categoria

VISTE l'ordinanza sindacale n° 3 del 29/04/2020 e n° 4 del 10/05/2020 e 5 del 16/05/2020 con le quali si procedeva alla riapertura in forma sperimentale del mercato ortofrutticolo limitatamente agli ambulanti alimentaristi e ai produttori agricoli alimentari nel giorno di Domenica ;

VISTI da ultimo :

-il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 ;

-il decreto Presidente della Regione Piemonte n° 51 del 15/05/2020 “ Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” , il quale prevede al punto 14) *“...dal 20 maggio, è consentita la riapertura dei mercati, anche nella componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” contenuta nell'allegato 1 al presente provvedimento”-*

- il decreto Presidente della Regione Piemonte n° 58 del 18/05/2020 ad oggetto .” *Disposizioni per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32 comma 3 della legge 23/12/1978 n°833 in materia di igiene e sanità pubblica –revoca del decreto n° 57 del 17/05/2020” ;*

- viste le linee guida della Regione Piemonte del 17/05/2020;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n° 6 del 22/05/2020 con la quale si procedeva in forma sperimentale alla riapertura del mercato anche nella componente non alimentare

RITENUTO necessario al fine di un ottimale organizzazione dell'area mercatale ed al fine del rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti sopracitati e del rispetto delle distanze tra i posti destinati agli ambulanti non alimentari ,procedere allo spostamento delle postazioni n° 8-17-21-25 situate al di sotto della copertura del mercato ortofrutticolo (vicinanza locali bagni/magazzino) , nell'area parcheggio esterna individuando n° 4 posti distanziati l'uno dall'altro , piu' tre riservati alla spunta come indicato nella planimetria allegata

-istituire il divieto di sosta e parcheggio nell'area antistante il mercato fronte strada Provinciale al fine di poter prevedere la collocazione dei nuovi spazi di posizionamento degli ambulanti generici;

CONSIDERATO che si ritiene necessario al fine di evitare pericolosi assembramenti procedere:

- **ad integrare gli spostamenti di cui sopra anche con i posti n° 6-7 (situati nella vicinanza dei locali bagno) nell'area parcheggio esterna individuata verso il deposito delle attrezzature comunali;**

- -istituire il divieto di sosta e parcheggio nell' area fronte deposito attrezzi comunali al fine di poter prevedere la collocazione degli spazi n° 6-7 per gli ambulanti generici;

DATO ATTO CHE l'assegnazione degli spazi spostati nell'area esterna sarà di competenza della polizia locale sulla base del rispetto delle norme anti contagio e sulla base delle esigenze che potrebbero emergere al momento durante la fase di organizzazione dell'area;

RITENUTO pertanto procedere alla riapertura parziale in forma sperimentale del mercato domenicale in fraz.ne Piagera riservato agli alimentaristi, agli ambulanti generici ed ai produttori agricoli ,a far data da Domenica 24/05/2020;

VISTI :

- l'art 32 della Legge 833/78
- l'art 54 del D.lgs 267/2000 e smi;
- lo Statuto Comunale vigente
- la Legge 07/08/1990 n° 241;

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

DI RETTIFICARE la precedente ordinanza sindacale n° 6 del 22/05/2020 prevedendo :

- 1) la riapertura in forma sperimentale del mercato domenicale in fraz.ne Piagera riservato agli alimentaristi, ambulanti generici ed ai produttori agricoli di generi alimentari a far data dal giorno 31/05/2020 con possibilità di accesso agli acquirenti dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ;**
- 2) al fine di un ottimale organizzazione dell'area mercatale ed al fine del rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti sopracitati e del rispetto delle distanze tra i posti destinati agli ambulanti non alimentari , di procedere allo spostamento delle postazioni n° 8-17-21-25 situate al di sotto della copertura del mercato ortofrutticolo (vicinanza locali bagni/magazzino) , nell'area parcheggio esterna individuando n° 4 posti distanziati l'uno dall'altro, piu' tre riservati alla spunta come indicato nella planimetria allegata;**
- 3) di integrare gli spostamenti di cui sopra anche con i posti n° 6-7 (situati nella vicinanza dei locali bagno) nell'area parcheggio esterna individuata verso il deposito delle attrezzature comunali;**
- 4) istituire il divieto di sosta e parcheggio nell'area antistante il mercato fronte strada Provinciale e nell'area fronte deposito attrezzi comunali al fine di poter prevedere la ricollocazione degli spazi come individuati sulla planimetria allegata alla presente ;**

DISPONE

che lo svolgimento del mercato avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-l'area mercatale sarà delimitata mediante transenne e nastro bicolore indicanti i percorsi ;
- gli appositi varchi di **afflusso e di deflusso** degli avventori dell'area mercatale saranno presidiati dall'agente di polizia locale e da volontari incaricati dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A) , della Pro Loco "La Tabarina" e dall'associazione " Ieri, oggi domani " di Varengo ,al fine di contingentare gli ingressi;

- all'interno dell'area mercatale, in considerazione delle postazioni di vendita verranno non potranno essere presenti ammassamenti di persone ed utenti;
- le operazioni di allestimento del mercato inizieranno dalle ore 11.00 e termineranno improrogabilmente alle ore 18.00
- trattandosi di mercato sperimentale e in considerazione del fatto che gli organi di vigilanza saranno impegnati a verificare il corretto adempimento di tutte le prescrizioni sopra indicate ,al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'evento potranno eventualmente non essere effettuate le operazioni di spunta ;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- **l'accesso degli avventori all'area mercatale è limitato ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che ne richiedano l'accompagnamento e potrà avvenire dalle ore 14.00 alle ore 18.00;**

- gli operatori dovranno:

- utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vendita il lato del banco rivolto verso la corsia di scorrimento all'interno del mercato, inibendo agli utenti l'accesso alle parti laterali del banco;
- prevedere la delimitazione del proprio banco predisponendo un varco di afflusso per l'utente e un varco per il deflusso, sarà cura degli operatori presidiare tali varchi;
- predisporre a terra in corrispondenza del banco eventuali linee di demarcazione che consentano il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1mt tra l'operatore commerciale e l'utente;
- indossare mascherine e guanti di protezione;
- garantire che il numero di utenti presenti contemporaneamente per ogni banco vendita o postazione all'interno dell'area delimitata non sia superiore a 2:
- vietare all'utente di toccare la merce;
- garantire il mantenimento della distanza di almeno 1 mt tra gli avventori anche in attesa;
- installare le strutture in modo tale che siano conformi alle prescrizioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica;
- attuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- provvedere alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- verificare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

gli avventori dovranno :

- **obbligatoriamente indossare mascherina per la copertura di naso e bocca e muniti di guanti , accedere e/o defluire nelle zone specifiche individuate e appositamente segnalate**

A V V E R T E

Che nei confronti degli operatori che non ottemperano alle prescrizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi dell'art 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19 (sanzione da euro 400 a 3000 euro) disponendo in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

D I S P O N E

CHE copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Comando Carabinieri di Gabiano , alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria e al Gruppo Comunale di Protezione Civile AIB ;

A V V E R T E

CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 c.p

CHE contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla Legge 241/90 e smi si comunica che il responsabile del procedimento è il sig. Martinelle Roberto responsabile dell'area vigilanza in servizio convenzionato con il Comune di Rosignano Monferrato.

Gabiano li 29/05/2020

IL SINDACO
f.to Priora dr. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del delegato del SEGRETARIO COMUNALE si certifica che la presente determinazione, è stata pubblicata al n° 113 dell'Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-mag-2020 al 13-giu-2020

Gabiano, li 29-mag-2020

Il delegato
F.to: Buratore Claudio